

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1**

N. 428 DEL 12-04-2019

**Oggetto: APPALTO FORNITURA DI UN SISTEMA INFORMATIVO CARDIOLOGICO:
RETTIFICA DETERMINA N. 49 DEL 22.01.2019**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;

- D E T E R M I N A -

1. di rettificare il punto 2 del dispositivo della determina DAV n. 49 del 22.01.2019 come segue:
<<di ammettere, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla presente procedura di gara, il seguente operatore economico: C.M.M. di Mauro Manardi srl; >>
2. di dare atto che gli operatori economici ammessi alla procedura di gara sono pertanto:)Exprivia Spa - 2)C.M.M. di Mauro Manardi srl;
3. di nominare, in sostituzione dell' Ing. Guido Mascioli, l'Ing. Alberto Rosotti, quale componente della commissione giudicatrice, che diviene pertanto così composta:

Nome e Cognome	Profilo funzionale	ruolo
Dott. Paolo Busacca	Direttore U.O. Cardiologia	Presidente
Dott. Claudio Frattini	Dirigente Medico U.O. Cardiologia	Componente
Ing. Alberto Rosotti	Dirigente U.O. Sistemi Informativi Aziendali	Componente

4. di confermare i restanti punti del dispositivo della determina n.49 del 22.01.2019;
5. di pubblicare, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il presente provvedimento sul profilo del committente, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", voce "Bandi e altri documenti di gara su piattaforma telematica";
6. di comunicare, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., utilizzando la piattaforma telematica Mepa, ai sopra indicati soggetti il presente provvedimento;
7. di notificare il presente atto di nomina ai membri della Commissione di cui alla determina n.49/2019;

8. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'ASUR, ai sensi dell'art. 1, comma 6, L.R. Marche n. 36/2013;
9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
10. di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema Atti Web, che la stessa rientra nella categoria "Altre tipologie".

IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 1
Dr. Romeo Magnoni

La presente determina consta di n.6 pagine, oltre a n. 0 allegati, quale parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA N. 1
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA

Normativa di riferimento

- L.R. 17 luglio 1996, n. 26, concernente "Riordino del servizio sanitario regionale"
- L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale"
- Deliberazione G.R. n. 1704 del 28/12/2005 concernente "Art. 3, comma 2, della Legge regionale 13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR)"
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
- Linee guida ANAC attuative del d.lgs. 50/2016

Motivazione:

Con determina del Direttore AV1 n. 1261 del 23/10/2018 questa Azienda ha indetto procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art. 36 del Codice, per l'affidamento della fornitura di un sistema informativo cardiologico, per le necessità della U.O. Cardiologia del presidio ospedaliero di Urbino, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

Con determina del Direttore AV1 n. 49 del 22/01/2019 si è proceduto alla nomina della Commissione giudicatrice, all'ammissione della ditta Exprivia, ed all'esclusione della ditta CMM di Mauro Manardi.

In merito all'esclusione della ditta CMM di Mauro Manardi si rileva che detta esclusione è stata disposta in quanto non risultava che la ditta avesse presentato la seguente documentazione richiesta nel Disciplinare di gara:

- 1) elenco dei nominativi di cui all'art. 80 comma 3 del D.lgs.50/2016 e s.m.i.
- 2) PASSOE di cui all'art. 2 comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016.

La ditta C.M.M., in seguito alla comunicazione dell'esclusione deduceva a riguardo, con propria missiva del 16/1/2019, che, tra l'altro, l'indicazione dei nominativi dei soggetti di cui all'art 80, 3° comma, D.lgs 50/2016 e s.m.i., era contenuta nel fac-simile dello schema di dichiarazione debitamente compilato dalla ditta in questione e caricato sulla piattaforma MEPA in data 07/12/2018 e, dunque, nel rispetto del termine previsto per la presentazione delle offerte dalla stazione appaltante. Altresì, la C.M.M. asseriva che la mancata indicazione del Passoe non poteva comportare l'esclusione dalla gara, poiché non ritenuta quale irregolarità essenziale e, perciò, non soggetta alla perentorietà del termine di cui al soccorso istruttorio; con ciò chiedendo contestualmente la riammissione alla procedura di gara de quo.

Questa Amministrazione, preso atto delle circostanze e deduzioni segnalate dalla ditta esclusa, ha ritenuto di dover approfondire le motivazioni di esclusione ed a tal fine ha inoltrato richiesta di parere al consulente legale ASUR in materia di appalti, che così si è espresso:

"La determina su citata (49/2019), pur se adottata successivamente alla nota della C.M.M. del 16.1.2019, non tiene in considerazione le deduzioni della stessa C.M.M., e perciò, sotto tale profilo

può essere tacciata di illegittimità. Più precisamente, quanto dedotto dalla C.M.M. merita attenzione, poiché, se corrisponde a verità che quest'ultima abbia indicato i nomi dei soggetti di cui all'art 80, 3° co. , D.lgs. 50/2016 secondo le modalità previste nel disciplinare di gara (art 11. punto 2) già in sede di presentazione delle offerte ed esattamente in data 7.12.2018 (entro la scadenza del termine fissato dalla stazione appaltante) non vi era alcun motivo di far ricorso al soccorso istruttorio in merito a ciò. Altresi, con riferimento alla mancata indicazione del PASSOE si rileva che la stessa giurisprudenza amministrativa ritiene come detta mancanza non possa comportare l'esclusione dalla gara, se il disciplinare di gara non preveda detta indicazione a pena di esclusione (si cfr TAR Campania Napoli sez II 6/4/2016 n. 1682); non solo, lo stesso Consiglio di Stato (Sez IV 4.05.2017 n. 2036), sul punto ha affermato che - "...il cd. PassOE altro non è che uno strumento (elettronico) attraverso cui l'operatore economico può essere verificato per mezzo del sistema ACVPass con il quale la stazione appaltante assolve l'obbligo di provvedere direttamente presso gli enti certificanti convenzionati con l'ANAC, all'acquisizione dei documenti necessari alla verifica dei requisiti autodichiarati dai concorrenti in sede di gara...Sotto il secondo profilo, va chiarito che né il codice dei contratti..né la lex specialis di gara indicano il possesso del PassOE quale requisito di partecipazione previsto a pena di esclusione...; neppure può ritenersi, sotto il profilo operativo e funzionale, che lo stesso si configuri come elemento essenziale, incidente sulla par condicio del concorrenti".

Alla luce delle su esposte circostanze, dunque, laddove venga accertata la sussistenza dell'indicazione dei nomi dei soggetti di cui all'art 80, 3° comma, D.lgs 50/2016 e succ. mod. da parte della ditta C.M.M. già in sede di presentazione delle offerte, secondo le modalità indicate all'art 11 punto 2 del disciplinare di gara, in ossequio al principio di massima partecipazione alle procedure concorsuali (si cfr TAR Lombardia Milano, sez IV, 23.12.2017 n. 2476), riesaminando la determina del direttore dell'AV1 n. 49/2019, si ritiene che questa, in accoglimento delle deduzioni della ditta C.M.M., ben può essere annullata d'ufficio al fine di riammettere in gara la stessa C.M.M..".

A seguito del suddetto parere, questa amministrazione ha proceduto alla verifica che i nominativi di cui all'art. 80 comma 3 del D.lgs.50/2016 e s.m.i., fossero contenuti nel documento denominato "Dichiarazione di cui all'art. 80 del D.lgs.50/2016 e s.m.i.", regolarmente trasmesso dall'operatore economico entro i termini previsti dall'RDO Mepa (28/12/2018).

Si è accertato che sono stati indicati soltanto i nominativi dei rappresentanti e titolari della capacità di impegnare l'impresa verso terzi con funzione di co-amministratori. Considerato che, ai sensi dell'art. 2477 Codice Civile, la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società " per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal 1° comma dell'art. 2435 bis" - e cioè: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità - si è proceduto a richiedere alla ditta i bilanci degli anni 2015-2016-2017 per verificare se ricorrevano le condizioni dell'art. 2435 bis del Codice Civile. La verifica ha dato i seguenti risultati:

Anno 2015: Attivo stato patrimoniale € 673.906,86 – Ricavi € 822.332,88

Anno 2016: Attivo stato patrimoniale € 645.114,76 – Ricavi € 833.642,37

Anno 2017: Attivo stato patrimoniale € 906.607,11 – Ricavi € 1.217.724,68

Poiché i valori indicati dal comma 1 dell'art. 2435 bis Codice Civile non sono mai stati superati in nessuno degli anni indicati, non sussiste obbligo di nominare gli organi di controllo e pertanto si può considerare esaustiva l'indicazione dei nominativi dei rappresentanti e titolari della capacità di impegnare l'impresa verso terzi con funzione di co-amministratori.

Per quanto sopra espresso si ritiene di attenersi al parere legale sopra riportato e di riammettere l'operatore economico C.M.M. di Mauro Manardi S.r.l.. alla procedura di gara.

Per quanto riguarda la commissione giudicatrice, essendo pervenuta la comunicazione dell'Ing. Mascioli Guido, nominato componente con determina n. 49 del 22.01.2019, circa il suo trasferimento

presso altro Ente a far data dal 01/03/2019, risulta necessario procedere alla sua sostituzione con un altro componente.

A tal fine si propone il seguente nominativo, previo accordo con l'interessato, che risulta in possesso dei requisiti prescritti: Ing. Alberto Rosotti – Dirigente U.O. Sistemi Informativi aziendali.

Esito dell'istruttoria:

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone l'adozione di determina con la quale si disponga:

- di rettificare il punto 2 del dispositivo della determina DAV n. 49 del 22.01.2019 come segue:
<<di ammettere, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla presente procedura di gara, il seguente operatore economico: C.M.M. di Mauro Manardi srl; >>
- di dare atto che gli operatori economici ammessi alla procedura di gara sono pertanto:) Exprivia Spa - 2) C.M.M. di Mauro Manardi srl;
- di nominare, in sostituzione dell' Ing. Guido Mascioli, l'Ing. Alberto Rosotti, quale componente della commissione giudicatrice, che diviene pertanto così composta:

Nome e Cognome	Profilo funzionale	ruolo
Dott. Paolo Busacca	Direttore U.O. Cardiologia	Presidente
Dott. Claudio Frattini	Dirigente Medico U.O. Cardiologia	Componente
Ing. Alberto Rosotti	Dirigente U.O. Sistemi Informativi Aziendali	Componente

- di confermare i restanti punti del dispositivo della determina n.49 del 22.01.2019;
- di pubblicare, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il presente provvedimento sul profilo del committente, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", voce "Bandi e altri documenti di gara su piattaforma telematica";
- di comunicare, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., utilizzando la piattaforma telematica Mepa, ai sopra indicati soggetti il presente provvedimento;
- di notificare il presente atto di nomina ai membri della Commissione di cui alla determina n. 49/2019;
- di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'ASUR, ai sensi dell'art. 1, comma 6, L.R. Marche n. 36/2013;
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
- di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema Atti Web, che la stessa rientra nella categoria "Altre tipologie".

Il Responsabile dell'istruttoria
Dott. Massimo Ricci

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Anna Severi

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore di Area Vasta.

II DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA
Dott.ssa Anna Severi

Per il parere infrascritto:

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa per l'ASUR-Area Vasta 1.

Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione AV1
Dott.ssa Anna Olivetti



Il Dirigente U.O. Contabilità e Bilancio
Dott.ssa Laura Cardinali



- ALLEGATI -

- Non sono presenti allegati